

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 16

lunedì, 11 maggio 2009

Firenze

Bollettino Ufficiale: via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze - Fax: 055 - 4384620

Portineria

tel. 055-438.46.22

E-mail:

redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 5 maggio 2009, n. 22

Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2008, n. 36 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente). *pag. 3*

—————
Legge regionale 16 giugno 2008, n. 36 - Disciplina

dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. "5

—————
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2009, n. 23/R

Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali). Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti. "7

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 5 maggio 2009, n. 22

Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2008, n. 36 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO**PREAMBOLO**

- Art. 1 - Modifiche all'articolo 2 della l.r. 36/2008
- Art. 2 - Modifiche all'articolo 3 della l.r. 36/2008
- Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 36/2008
- Art. 4 - Modifiche all'articolo 5 della l.r. 36/2008
- Art. 5 - Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 36/2008
- Art. 6 - Norma transitoria
- Art. 7 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 11, 12, 13 e 18, commi 1 e 2, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1 ottobre 1998 del Consiglio dell'Unione europea, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali);

Vista la legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);

Vista la legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);

Visti gli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 della legge regionale 16 giugno 2008, n. 36 (Disciplina dell'attività di traspor-

to di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);

Considerato quanto segue:

1. È necessario modificare alcuni aspetti connessi alla periodicità temporale delle verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti di onorabilità, capacità economica e idoneità professionale che, nell'attuale testo della l.r. 36/2008 sono previste solo a cadenza triennale; pertanto, in coerenza con il principio di sussidiarietà, è espressamente attribuita alle province la possibilità di effettuare tali verifiche in tutti i casi in cui sia ritenuto opportuno, conformemente a quanto disposto dal d.lgs. 395/2000 e dal relativo regolamento attuativo approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161;

2. Si è posta inoltre la necessità di evidenziare e mantenere fermo il termine di tre giorni previsto dal d.lgs. 395/2000 per comunicare la perdita dei predetti requisiti di accesso all'attività, atteso che l'attuale testo della l.r. 36/2008 assegna alle imprese il termine unico di quindici giorni per comunicare alle province le eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda di autorizzazione, senza alcuna distinzione in ordine alla perdita dei requisiti;

3. È emersa l'esigenza di armonizzare l'articolo 4 della l.r. 36/2008 con l'articolo 2 della l. 218/2003, che considera le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di "trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente", in qualsiasi forma costituite, abilitate a svolgere anche i servizi di noleggio con conducente di cui alla l. 21/1992, purché ne sia rispettato il particolare regime autorizzativo basato sul rilascio delle singole licenze mediante bandi di gara comunali: rispetto a tale norma semplificatoria, il testo della l.r. 36/2008 imponeva l'ulteriore obbligo di iscrizione al ruolo dei conducenti, già richiesta per l'esercizio professionale di noleggio di autovetture e motocarrozette; tale obbligo ha peraltro generato difficoltà applicative e dubbi interpretativi in ordine alle modalità, ai requisiti ed ai soggetti dell'impresa da iscrivere, a causa dell'attuale articolazione del ruolo dei conducenti - istituito con legge regionale 6 settembre 1993, n. 67, in attuazione della l. 21/1992 - che consente l'iscrizione alle sole persone fisiche;

4. È risultato quindi necessario modificare l'articolo 4 della l.r. 36/2008 e rimuovere tale obbligo, al fine di stabilire in modo univoco che l'abilitazione a concorrere alle procedure di rilascio delle licenze per gli altri servizi di noleggio con conducente riguarda l'impresa titolare di autorizzazione in quanto tale, a condizione che alla guida dei veicoli siano destinati unicamente i soggetti abilitati, iscritti nel ruolo dei conducenti oppure in possesso dell'abilitazione professionale alla guida degli autobus per il cui riconoscimento è richiesto un percorso forma-

tivo ben più complesso di quello previsto per l'iscrizione al ruolo dei conducenti dalla l. 21/1992; in conseguenza di tali modifiche, si è reso necessario disciplinare con una norma transitoria i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;

5. È altresì opportuno declinare le finalità per cui è stato istituito il registro regionale in conformità con quanto stabilito dalla l. 218/2003 al fine di attribuire al regolamento attuativo della legge il compito di esplicitare le modalità di tenuta, in vista della migliore attuazione degli scopi del medesimo;

6. Si modifica inoltre l'articolo 10 della l.r. 36/2008, al fine di raccordare il termine di scadenza previsto per l'inoltro della domanda di autorizzazione da parte dei soggetti già in possesso di licenza comunale con i tempi necessari alle province per procedere all'istruttoria, nonché di eliminare la sanzione per il mancato rispetto di tale termine che comportava il divieto di presentare una nuova domanda prima di un anno, impedendo di fatto al titolare di licenza di proseguire la sua attività;

Si approva la seguente legge

Art. 1

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 36/2008

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 16 giugno 2008, n. 36 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), è sostituita dalla seguente:

“c) verifiche sulla permanenza dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del d.lgs. 395/2000, da esercitarsi ogni tre anni e in tutti i casi in cui ciò sia ritenuto opportuno.”.

Art. 2

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 36/2008

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 36/2008 è sostituito dal seguente:

“1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13 del d.lgs. 395/2000 in caso di perdita dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale, le imprese sono tenute a comunicare entro quindici giorni alle province le eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda di autorizzazione.”.

Art. 3

Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 36/2008

1. L'articolo 4 della l.r. 36/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

Abilitazione all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla l. 21/1992

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della l. 218/2003,

le imprese in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, in qualsiasi forma costituite, sono abilitate a concorrere, in tutti i comuni del territorio regionale, per il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di servizi di noleggio con conducente effettuati con autovettura e motocarozzetta di cui alla legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio).

2. Le imprese di cui al comma 1, adibiscono al servizio di noleggio di autovettura e motocarozzetta i soggetti di cui all'articolo 6 della l. 218/2003, in possesso di patente di categoria D e di apposita abilitazione professionale di cui all'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) oppure iscritti nell'apposita sezione del ruolo dei conducenti di cui alla l.r. 67/1993 della provincia cui appartiene il comune che ha proceduto al rilascio della autorizzazione per l'esercizio di servizi di noleggio con conducente effettuati con autovettura e motocarozzetta di cui alla medesima l.r. 67/1993.”.

Art. 4

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 36/2008

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 36/2008 è sostituito dal seguente:

“1. Per la definizione di un quadro di riferimento complessivo sul numero e sulla distribuzione territoriale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, è istituito presso la competente struttura della Giunta regionale apposito registro regionale, da utilizzare e gestire ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della l. 218/2003.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 36/2008 è inserito il seguente:

“1 bis. L'iscrizione al registro di cui al comma 1, è subordinata al possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 2.”.

Art. 5

Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 36/2008

1. L'articolo 10 della l.r. 36/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 10

Disciplina transitoria

1. Entro il 31 luglio 2009 i titolari delle licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dai comuni richiedono alla provincia nel cui territorio l'impresa ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale, il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2.

2. Per effetto dell'adempimento di cui al comma 1,

le licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dai comuni, indipendentemente dalla loro naturale scadenza, conservano la loro efficacia sino al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 oppure sino alla comunicazione del rigetto della istanza da parte della provincia competente.

3. Allo scadere del termine di cui al comma 1, le licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dai comuni per le quali i titolari non abbiano provveduto alla richiesta di rilascio della autorizzazione alla provincia, cessano di avere efficacia indipendentemente dalla loro naturale scadenza.”.

Art. 6

Norma transitoria

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si concludono in base alla disciplina di cui all'articolo 4 della l.r. 36/2008 nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'articolo 3 della presente legge.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 5 maggio 2009

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21.04.09.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 9 marzo 2009, n. 15

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 12 marzo 2009, n. 333

Proponente:

Assessore Riccardo Conti

Assegnata alla 6^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 16 aprile 2009

Approvata in data 21 aprile 2009

Divenuta legge regionale 12/2009 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo della legge regionale 16 giugno 2008, n. 36 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), pubblicata sul Bollettino ufficiale 25 giugno 2008, n. 20, coordinato con:

- legge regionale 5 maggio 2009, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2008, n. 36 “Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”), sopra riportata.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne è specificata la fonte. I riferimenti normativi del testo e delle note sono aggiornati al 6 maggio 2009.

Legge regionale 16 giugno 2008, n. 36 - Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Funzioni delle province

Art. 3 - Obblighi di comunicazione delle imprese

Art. 4 - Abilitazione all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla l. 21/1992

Art. 5 - Registro regionale

Art. 6 - Autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche

Art. 7 - Regime di contabilità

Art. 8 - Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente

Art. 9 - Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente

Art. 10 - Disciplina transitoria

Art. 11 - Regolamento di attuazione

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge disciplina, nel rispetto dei prin-

cipi di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), l'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

Art. 2

Funzioni delle province

1. Le province esercitano le seguenti funzioni amministrative:

a) rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE), nonché della dotazione di idonee soluzioni tecniche per la rimessa del parco autobus;

b) sospensione e revoca dell'autorizzazione di cui alla lettera a) ai sensi degli articoli 8 e 9;

c)⁽¹⁾ verifiche sulla permanenza dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del d.lgs. 395/2000, da esercitarsi ogni tre anni e in tutti i casi in cui ciò sia ritenuto opportuno.

Art. 3

Obblighi di comunicazione delle imprese

1.⁽²⁾ Fermo restando quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13 del d.lgs. 395/2000 in caso di perdita dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale, le imprese sono tenute a comunicare entro quindici giorni alle province le eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda di autorizzazione.

2. La immatricolazione ad uso noleggio di nuovi autobus è comunicata entro quindici giorni alla provincia che ha rilasciato l'autorizzazione.

Art. 4⁽³⁾

Abilitazione all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla l. 21/1992

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della l. 218/2003, le imprese in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, in qualsiasi forma costituite, sono abilitate a concorrere, in tutti i comuni del territorio regionale, per il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di servizi di noleggio con conducente effettuati con autovettura e motocarrozzeria di cui alla legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio).

2. Le imprese di cui al comma 1, adibiscono al servizio di noleggio di autovettura e motocarrozzeria i sog-

getti di cui all'articolo 6 della l. 218/2003, in possesso di patente di categoria D e di apposita abilitazione professionale di cui all'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) oppure iscritti nell'apposita sezione del ruolo dei conducenti di cui alla l.r. 67/1993 della provincia cui appartiene il comune che ha proceduto al rilascio della autorizzazione per l'esercizio di servizi di noleggio con conducente effettuati con autovettura e motocarrozzeria di cui alla medesima l.r. 67/1993.

Art. 5

Registro regionale

1.⁽⁴⁾ Per la definizione di un quadro di riferimento complessivo sul numero e sulla distribuzione territoriale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, è istituito presso la competente struttura della Giunta regionale apposito registro regionale, da utilizzare e gestire ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della l. 218/2003.

1 bis.⁽⁵⁾ L'iscrizione al registro di cui al comma 1, è subordinata al possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 2.

2. Le province, nel rispetto degli standard tecnologici e informativi regionali, inviano ogni centottanta giorni alla Regione l'elenco delle nuove imprese titolari delle autorizzazioni rilasciate, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e con l'annotazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici.

Art. 6

Autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche

1. Gli autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche non possono essere utilizzati per il servizio di noleggio con conducente fino al completo ammortamento del contributo pubblico. Il contributo pubblico si intende ammortato quando sia trascorso il periodo del vincolo di non alienabilità e di destinazione al trasporto pubblico locale e in ogni caso non prima degli otto anni dalla data di prima immatricolazione.

2. Gli autobus di proprietà degli enti locali possono essere utilizzati per le attività di rilevanza sociale proprie dell'ente medesimo.

Art. 7

Regime di contabilità

1. Le imprese esercenti l'attività di noleggio autobus con conducente che svolgono altresì servizio di trasporto pubblico locale sono tenute ad adottare un regime di contabilità separata tra le diverse attività.

Art. 8

Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente

1. La provincia applica la sanzione della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente quando l'impresa commette nel corso di un anno:

a) violazione dell'articolo 179, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada): la sospensione dell'autorizzazione varia da un minimo di venti giorni ad un massimo di quaranta giorni sulla base del numero di violazioni sanzionate nel corso dell'anno; il numero minimo delle violazioni da prendere a riferimento è di quattro per le imprese con un numero di autobus disponibili da uno a cinque. Tale numero di violazioni aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili, fino ad un massimo di dieci violazioni;

b) violazione dell'articolo 6 della l. 218/2003 : la sospensione dell'autorizzazione varia da un minimo di venti giorni ad un massimo di quaranta giorni sulla base del numero di violazioni sanzionate nel corso dell'anno; il numero minimo delle violazioni da prendere a riferimento è di quattro per le imprese con un numero di autobus disponibili da uno a cinque. Tale numero di violazioni aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili, fino ad un massimo di dieci violazioni;

c) violazione dell'articolo 3 comma 1 della presente legge: la sospensione è stabilita in misura pari ad un terzo dei giorni di ritardo con cui viene effettuata la comunicazione della variazione. Oltre i trenta giorni di ritardo la sospensione è stabilita nella misura fissa di venti giorni.

2. Le violazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono comunicate dall'autorità che le ha accertate alla provincia che ha rilasciato l'autorizzazione.

Art. 9

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente

1. La provincia applica la sanzione della revoca dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente nei seguenti casi:

a) qualora l'impresa a cui sia stata sospesa l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 8 effettui ugualmente il servizio di noleggio autobus con conducente;

b) qualora l'impresa incorra in provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione comminati ai sensi dell'articolo 8 per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni nell'arco di cinque anni.

2. La fattispecie di cui al comma 1, lettera a), è comunicata dall'autorità che la ha accertata alla provincia che ha rilasciato l'autorizzazione.

3. La revoca dell'autorizzazione comporta l'impos-

sibilità per l'impresa sanzionata di richiedere una nuova autorizzazione per il periodo di un anno a decorrere dalla data della revoca.

Art. 10⁽⁶⁾*Disciplina transitoria*

1. Entro il 31 luglio 2009 i titolari delle licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dai comuni richiedono alla provincia nel cui territorio l'impresa ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale, il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2.

2. Per effetto dell'adempimento di cui al comma 1, le licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dai comuni, indipendentemente dalla loro naturale scadenza, conservano la loro efficacia sino al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 oppure sino alla comunicazione del rigetto della istanza da parte della provincia competente.

3. Allo scadere del termine di cui al comma 1, le licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dai comuni per le quali i titolari non abbiano provveduto alla richiesta di rilascio della autorizzazione alla provincia, cessano di avere efficacia indipendentemente dalla loro naturale scadenza.

Art. 11

Regolamento di attuazione

1. Con il regolamento di attuazione della presente legge la Giunta regionale stabilisce:

a) le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente;

b) le modalità e le procedure per la verifica della permanenza dei requisiti di cui al d.lgs. 395/2000;

c) le modalità della tenuta del registro regionale delle imprese di cui all'articolo 5.

NOTE

1) Lettera così sostituita con l.r. 22/2009, art. 1.

2) Comma così sostituito con l.r. 22/2009, art. 2.

3) Articolo così sostituito con l.r. 22/2009, art. 3.

4) Comma così sostituito con l.r. 22/2009, art. 4, comma 1.

5) Comma aggiunto con l.r. 22/2009, art. 4, comma 2.

6) Articolo così sostituito con l.r. 22/2009, art. 5.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2009, n. 23/R

Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge

regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali). Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti.

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento

PREAMBOLO

Visto l'art. 117 comma 3 della Costituzione;

Visto l'art. 117 comma 6 della Costituzione;

Visto l'art. 42 comma 2 dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008 n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2008 n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);

Visto, in particolare, l'articolo 9 della medesima l.r. 73/2008 istitutivo del fondo regionale di rotazione per la concessione di agevolazioni finanziarie per i giovani professionisti;

Visto il comma 2 del citato articolo 9 che individua le forme di sostegno ai giovani professionisti nei prestiti d'onore per l'acquisizione di strumenti informatici nonché nei prestiti, tra l'altro, per l'avvio e sviluppo di studi prevedendo una priorità per gli studi interprofessionali;

Visto il comma 5 del medesimo articolo 9 che rinvia ad apposito regolamento attuativo, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la disciplina delle "modalità di funzionamento del fondo e le condizioni per assicurare l'accesso delle donne al fondo", "nel rispetto della normativa europea sui limiti degli aiuti di importanza minore";

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 5 marzo 2009;

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2006, n. 26 "Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale");

Vista la preliminare delibera della Giunta regionale del 23 marzo 2009, n. 207 con la quale è stato approvato lo schema del suddetto regolamento ai fini dell'acquisizione del parere del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 42, comma 2 dello Statuto;

Visto il parere favorevole della competente commissione consiliare espresso in data 16 aprile 2009;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 maggio 2009, n. 359;

Considerato quanto segue:

1. l'obbligo di attuare l'articolo 9 comma n. 5 della l.r. 73/2008;

2. la necessità conseguente di disciplinare il funzionamento del fondo di rotazione istituito dall'art. 9 della l.r. 73/2008;

3. l'esigenza, ai fini suddetti, di individuare in modo puntuale sia i soggetti beneficiari delle prestazioni del fondo di rotazione, nonché la natura, l'ammontare e i limiti della garanzia da esso prestata;

4. la specifica necessità, stante il tenore del citato comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 73/2008, di precisare condizioni di accesso per le donne al fondo e quindi stabilire una maggiore garanzia per quanto riguarda le giovani professioniste ed i progetti di studio associati od intersettoriali;

5. la necessità generale di individuare l'ammontare dei prestiti previsti sia per la fattispecie di prestiti d'onore per gli esercenti la pratica od il tirocinio professionale e per gli appartenenti alle associazioni di professionisti prestatori d'opera intellettuali, per le spese di acquisizione di strumenti informatici; sia per i progetti di avvio di nuovi studi professionali e per programmi per l'acquisizione di beni strumentali innovativi e tecnologie per l'attività professionale;

6. l'esigenza di stabilire le modalità di individuazione del gestore del fondo di rotazione ed i suoi obblighi principali per dare concreta operatività al fondo;

7. l'esigenza di precisare le forme di controllo sul soggetto gestore, i casi di revoca del fondo e di quelli di restituzione di parte dei conferimenti a fini di corretta gestione;

8. la necessità di precisare individuare termini e modalità di presentazione delle domande di ammissione alle garanzie del fondo per assicurare certezze ai soggetti beneficiari;

9. l'esigenza di individuare gli strumenti di controllo sulle dichiarazioni rese dai beneficiari dei prestiti e di riservarsi, sulla base delle risultanze del monitoraggio delle attività e della valutazione di impatto delle stesse, di apportare modifiche e/o integrazioni;

10. la conseguente necessità di demandare ad un decreto dirigenziale la precisazione degli aspetti applicativi per assicurare operatività e funzionalità al fondo;

11. l'esigenza, stante anche il citato termine di sessanta giorni di emanazione del regolamento, di assicurare una celere entrata in vigore del regolamento;

si approva il presente regolamento

Art. 1

(Soggetti beneficiari della garanzia)

1. Possono beneficiare della garanzia del fondo regionale di rotazione di cui all'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali) (di seguito denominata legge), i giovani professionisti ovvero esercenti la pratica o il tirocinio professionale che hanno domicilio professionale prevalente in Toscana, ai sensi dell'art. 4 comma 4 e che, alternativamente, sono:

a) iscritti in albi ovvero elenchi o registri tenuti da ordini o collegi professionali;

b) iscritti ad associazioni o fondazioni con personalità giuridica di cui all'articolo 5 della legge, espressione di professionisti prestatori d'opera intellettuale che esercitano professioni non ordinistiche;

Art. 2

(Oggetto, natura e misura della garanzia)

1. La garanzia di cui al comma 1 è fornita per prestiti:

a) d'onore a favore di giovani di età non superiore a trenta anni per l'acquisizione di strumenti informatici ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 della legge;

b) a favore di giovani con età inferiore a quaranta anni, finalizzati al supporto alle spese di impianto dei nuovi studi professionali ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 della legge.

2. La garanzia del fondo è esplicita, diretta, incondizionata e irrevocabile.

3. La garanzia è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo pari al 60 per cento con riferimento all'importo di ciascun finanziamento; l'importo è elevabile fino all'80 per cento per i finanziamenti concessi ai progetti di avvio studi associati od intersettoriali.

4. In attuazione del comma 5 dell'articolo 9 della legge sulla disciplina delle condizioni di accesso delle donne al fondo, la garanzia ordinaria di cui al comma 3, è elevata all'80 per cento quando la domanda di ammissione è presentata da giovani professioniste.

5. Nei limiti dell'importo di cui al comma 3, la garanzia rilasciata copre l'ammontare dell'esposizione

del soggetto finanziatore nei confronti del professionista; l'ammontare è comprensivo capitale e interessi contrattuali e di mora.

6. Sui finanziamenti garantiti dal fondo i soggetti finanziatori non richiedono garanzie reali o personali; il fondo garantisce finanziamenti di durata non superiore a sessanta mesi e per un importo massimo complessivo per professionista, al netto del capitale rimborsato, di:

a) tremila euro per i prestiti d'onore per l'acquisizione di strumenti informatici di cui alla lettera a) del comma 1;

b) novemila euro per prestiti relativi alle spese di impianto di nuovi studi professionali, anche on line, di cui alla lettera b) del comma 1. Nel caso di studi on line il titolare dello studio deve avere domicilio professionale prevalente in Toscana, ai sensi dell'art. 4 comma 4.

7. La garanzia può essere richiesta:

a) per operazioni non ancora deliberate dai soggetti finanziatori;

b) per operazioni già deliberate ma non ancora concesse dai soggetti finanziatori, a condizione che le richieste arrivino al soggetto gestore entro due mesi dalla data della delibera dei soggetti finanziatori.

8. Mediante delibera della Giunta regionale gli importi massimi di cui al comma 6 possono essere aumentati, in relazione all'aumento delle risorse rese disponibili in applicazione delle determinazioni inerenti le quote di accantonamento del fondo ai sensi della lettera d) del comma 2 dell'articolo 3.

Art. 3

(Individuazione e obblighi del soggetto gestore)

1. La Giunta regionale individua il gestore del fondo mediante procedura di evidenza pubblica ovvero mediante affidamento diretto in conformità alla normativa nazionale e regionale sui contratti.

2. Il soggetto gestore:

a) amministra il fondo mediante contabilità separata denominata "Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti";

b) delibera, in ordine alle singole operazioni, l'ammissione e la non ammissione al fondo, tenuto conto dell'obbligo di riservare il 50 per cento dell'ammontare del fondo ai finanziamenti per prestiti d'onore per giovani professionisti di età non superiore ai trenta anni, ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della legge;

c) comunica ai soggetti finanziatori di cui al comma 1 dell'articolo 4 l'ammissione alla garanzia del fondo ovvero i motivi di inammissibilità della richiesta entro cinque giorni lavorativi dalla propria decisione sulla

domanda di finanziamento, con le modalità stabilite dalla convenzione;

d) stabilisce le quote di accantonamento al fondo in una misura tra il 10 e il 25 per cento dell'esposizione a rischio del fondo in linea capitale e delibera la liquidazione degli importi ai soggetti finanziatori;

e) consente ai funzionari regionali in ogni momento l'ispezione e il controllo della documentazione relativa al fondo anche ai fini di cui al comma 4;

f) fornisce alla Regione, a richiesta, informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

3. La Giunta regionale procede alla revoca del fondo di rotazione al soggetto individuato ai sensi del comma 1 recuperando i relativi conferimenti, fatto salvo il risarcimento dei danni, nei casi:

a) di gravi e reiterate inadempienze all'osservanza del presente regolamento;

b) stabiliti dall'atto di affidamento.

4. Fuori dai casi di cui al comma 3, la Giunta procede alla richiesta al soggetto gestore di tutto o parte degli importi conferiti, fatto salvo il risarcimento dei danni, nei casi di:

a) utilizzo degli importi conferiti per operazioni non conformi al presente regolamento;

b) mancato invio delle informazioni richieste.

Art. 4

(Modalità di presentazione della domanda di garanzia)

1. I soggetti finanziatori presentano le domande di ammissione a garanzia da parte del fondo al soggetto gestore per conto dei professionisti.

2. Le domande di ammissione, sottoscritte dal professionista, sono presentate, anche mediante posta elettronica certificata ai sensi di legge, ove questo sia espressamente previsto dai soggetti finanziatori, con le modalità stabilite mediante convenzione fra i finanziatori ed il soggetto gestore.

3. Le domande di ammissione contengono:

a) le generalità e il codice fiscale del professionista;

b) l'accettazione di ogni norma di disciplina del fondo, comprese quanto definito dal decreto dirigenziale di cui all'articolo 8;

c) l'autorizzazione al soggetto finanziatore per il trattamento dei dati nel rispetto del d.lgs. 196/2003, compresa la trasmissione di notizie al soggetto gestore sulla propria situazione finanziaria nonché copia della documentazione istruttoria.

4. Alla domanda di ammissione è allegata:

a) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai

sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) con la quale il professionista attesta che ha domicilio professionale prevalente in Toscana; ai fini esclusivi del presente regolamento per domicilio professionale prevalente si intende la realizzazione di almeno il 60 per cento del reddito da attività professionale svolta in Toscana.

b) una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 con la quale il professionista dichiara:

1) l'iscrizione ad albi ovvero elenchi o registri tenuti da ordini e collegi professionali;

2) alternativamente a quanto stabilito al numero 1), l'iscrizione ad associazioni o fondazioni riconosciute espressioni di prestatori d'opera intellettuali di cui all'articolo 5 della legge;

3) di non aver riportato condanne penali, sentenze di condanna passate in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei cinque anni precedenti per reati che incidono sulla moralità professionale o delitti finanziari;

4) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

5. La domanda di ammissione, complete della documentazione necessaria, sono deliberate dal soggetto gestore entro dieci giorni lavorativi, rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

6. Nel caso di richiesta di chiarimenti da parte del soggetto gestore, il termine di dieci giorni di cui al comma 5 inizia nuovamente a decorrere dalla ricezione della risposta alla richiesta; le domande decadono qualora il soggetto gestore non riceva alcuna risposta entro trenta giorni dalla data della relativa richiesta.

Art. 5

(Attivazione della garanzia)

1. In caso di inadempimento dei beneficiari, i soggetti finanziatori inviano ai beneficiari inadempienti e, per conoscenza, al soggetto gestore l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolte, capitale residuo e interessi di mora.

2. L'intimazione di pagamento deve essere inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro sei mesi dalla data dell'inadempimento fatta salva eventuale regolarizzazione intervenuta nel termine suddetto. Per data di inadempimento si intende la data della prima rata rimasta, anche parzialmente, insoluta.

3. Trascorsi due mesi dalla data di invio della inti-

mazione di cui al comma 1 senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti il soggetto finanziatore può richiedere l'attivazione del Fondo.

4. La richiesta di attivazione del fondo deve essere inviata al soggetto gestore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro quattro mesi dalla data di invio della intimazione di cui al comma 1, fatta salva l'eventuale regolarizzazione intervenuta nel termine indicato. Alla richiesta il soggetto finanziatore deve allegare la seguente documentazione:

- a) copia della delibera di concessione del finanziamento o altro documento comprovante la concessione del finanziamento;
- b) copia del contratto di finanziamento;
- c) copia dell'atto di erogazione se già non incluso o allegato nel contratto di finanziamento;
- d) copia del piano di ammortamento con le relative scadenze ;
- e) dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti:
 - 1) la data di inadempimento;
 - 2) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
 - 3) l'ammontare dell'esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento di cui al comma 1, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora.

5. Nel limite dell'importo massimo garantito di cui all'articolo 2, il soggetto gestore liquida al finanziatore le somme ad esso dovute per capitale e interessi contrattuali e di mora - calcolate al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento di cui al comma 1 del presente articolo - in misura pari alle quote di copertura di cui all'articolo 2 , commi 3 e 4.

Art. 6
(Variazioni e controlli)

1. I beneficiari della garanzia del fondo comunicano al soggetto gestore ogni fatto ritenuto rilevante inerente all'operazione garantita.

2. La Regione ovvero il soggetto gestore svolgono le verifiche e i controlli sulle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari.

Art. 7
(Limite di intervento del fondo)

1. Il soggetto gestore delibera l'ammissione al fondo nei limiti delle risorse impegnabili del fondo alla data della stessa ammissione e la liquidazione degli importi

dovuti ai soggetti finanziatori nei limiti delle risorse disponibili alla data di eventuale attivazione del fondo.

2. Nel caso in cui si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, la Giunta regionale stabilisce la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste al fondo, dandone avviso nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Art. 8
(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione la quota di accantonamento al fondo di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 è stabilita nella misura del 25 per cento.

Art. 9
(Norma finale)

1. Il dirigente competente, con proprio decreto, definisce gli aspetti applicativi del presente regolamento necessari ad assicurare operatività al fondo.

Art. 10
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Il Vicepresidente
GELLI

Firenze, 6 maggio 2009

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Deliberazione della Giunta regionale 23 marzo 2009, n. 207 di approvazione dello schema di regolamento;

Parere favorevole della competente commissione consiliare espresso in data 16 aprile 2009;

Deliberazione della Giunta regionale 4 maggio 2009, n. 359 di approvazione del Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali). Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti.

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2008

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Dal 17 dicembre 2007 tutti gli Enti inserzionisti dovranno inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **La trasmissione elettronica delle richieste di pubblicazione che hanno come allegato digitale l'atto da pubblicare deve essere inoltrata all'indirizzo: redazione@regione.toscana.it.**

Successivamente l'invio elettronico avverrà mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana..

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il calcolo per le tariffe di inserzione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea ecc. di cui è composto il testo da pubblicare. La tariffa unitaria per carattere, spazi ecc. è di **Euro 0,010**, il costo per la pubblicazione di tabelle, elenchi, prospetti diversi sarà computato moltiplicando la tariffa unitaria per 2.000 per ogni pagina di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente la pagina A/4 (**Euro 20**).

Per le inserzioni a pagamento il versamento dovrà essere fatto sul C/C postale n. 14357503 intestato a: Regione Toscana - Bollettino Ufficiale - via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze.

L'attestazione del pagamento dovrà essere inviata via fax al n. 0554384620 contestualmente al materiale da pubblicare inviato in formato digitale.

L'art. 16, comma 2, della L.R. n. 23/2007 stabilisce che gli atti degli enti locali e degli altri enti pubblici la cui pubblicazione è obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'interessato, in tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria.

L'art. 16, comma 3, della L.R. n. 23/2007, stabilisce viceversa che sono soggetti a pagamento gli atti di cui all'art.5, comma 1, lettere h),i),j),e k), ed in particolare:

- 1) bandi ed avvisi di concorso e relativi provvedimenti di approvazione;
- 2) bandi ed avvisi per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- 3) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relativi ai procedimenti di cui sopra;
- 4) gli avvisi di conferimento di incarichi esterni o di collaborazione coordinata e continuativa, ove previsto dalla disciplina della materia.

Si ricorda che l'art 20, comma 2, della L.R. n. 23/2007 stabilisce che per gli anni 2008 e 2009 i comuni e le comunità montane della Toscana beneficiano di una riduzione del cinquanta per cento delle tariffe di inserzione dei loro atti sul B.U.R.T.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre signature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384622